



TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile

proc. n. 8502/2014 R.G.

SEGUE VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 10 SETTEMBRE 2015

Il Giudice

Letti ed esaminati gli atti di causa;

ritenuta la necessità dispone tuti e nomina, a tal fine, la dott.

T **A** **S** **S** **O** **I** **T**, la quale risponderà ai seguenti quesiti: "1. Verificare al momento della pattuizione contrattuale il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto.

2. Calcolare al momento della pattuizione contrattuale il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o ISC) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni o qualsiasi titolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediario) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto;

3. Nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi (art. 1815 comma 2 c.c.), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili, di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta ecc) versati e non dovuti;

4. Nell'ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, determinare se al momento della revoca del beneficio del termine (art. 1186 c.c) il cliente fosse a debito o a credito (tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno

essere imputate a capitale) rispetto al capitale estinto e previsto (solo a quel momento -- data di decadenza del beneficio) dal piano di ammortamento sottoscritto con l'istituto di credito;

Fissa, per il giuramento del CTU, l'udienza del 28.1.2016, 1° fascia oraria.
Si comunichi al CTU.

Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)

IL CASO.it